

**PIANO DI CHIAMATA E REGOLAMENTO PER L'AVVIAMENTO DEL
PERSONALE DELL'AGENZIA PER LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE
TEMPORANEO AI SENSI DEL ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE N.84 del 28
GENNAIO 1994 E SS.MM.II., NEI PORTI DELLA SARDEGNA ESCLUSO IL PORTO DI
PORTOVESME.**

Articolo 1. Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento Indica i criteri per la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali alle Imprese di cui agli art. 16 e 18 della legge n. 84/1994 e ss.mm. ii..

Articolo 2. Oggetto della prestazione.

L'ALPS s.r.l. è autorizzata, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., ad operare nei porti rientranti nella circoscrizione territoriale dell'AdSP del Mare di Sardegna con esclusione del porto di Portovesme (salvo richieste della CLP San Giorgio).

L'ALPS S.r.l. si impegna a fornire manodopera temporanea alle Imprese autorizzate richiedenti le prestazioni di lavoro, in base alle regole che seguono.

Articolo 3. Richieste.

3.1 Le Imprese portuali autorizzate ai sensi degli art. 16 e 18 legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. possono richiedere le prestazioni lavorative del personale della società di cui al suddetto art 17 comma 5, con richiesta scritta da comunicarsi a mezzo E-mail a servizi.alpssrl@gmail.com, con l'indicazione:

- Luogo, data e orario di inizio della prestazione
- Banchina o M/n dove avverrà la prestazione;
- dell'operazione portuale da eseguirsi;
- del numero di persone da avviare ripartite per professionalità richieste.

3.2 Le richieste dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno precedente l'inizio previsto delle operazioni per i giorni feriali e entro le ore 12,00 del giorno precedente per i giorni festivi e prefestivi. Nel caso di richieste per il 4° turno le stesse dovranno essere presentate entro le 12,00 del giorno prima.

3.3 Le richieste potranno essere disdettate, in caso di forza maggiore, con almeno 8 ore d'anticipo rispetto al previsto orario di inizio della prestazione richiesta. Qualora la disdetta venisse effettuata oltre tale termine la società utilizzatrice dovrà comunque corrispondere l'intera tariffa per il personale richiesto.

3.4 In caso di avverse condizioni meteo che precludono l'inizio e l'utilizzo delle maestranze dell'Agenzia, le Imprese utilizzatrici riconosceranno la mezza giornata o mezzo turno, congedando il Personale entro due ore dell'inizio giornata o entro un'ora dell'inizio turno.

Articolo 4. Orario di lavoro

4.1 L'Agenzia è in regime di h 24 con turni di 6 ore continue, le ore successive saranno considerate ore supplementari; tuttavia, su richiesta Delle Imprese e uniformandoci al loro orario, saranno garantite le seguenti prestazioni:

4.1.2 Le prestazioni del personale della Società fornitrice di manodopera verranno erogate con i seguenti orari:

4.1.3 Orario di lavoro a giornata (6 ore ordinarie + 2 supplementari).

Dal lunedì al venerdì: tra le ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

4.1.4 Orario di lavoro a giornata o turno spezzato (6 ore ordinarie + 2 supplementari).

Prevede l'impiego del personale dal lunedì al venerdì, da eseguirsi tra le ore 08,00 e le ore 20.00 (il sabato e la domenica solo per le navi passeggeri), con una sosta non inferiore ad un'ora e non superiore a quattro ore per la pausa pranzo, se la durata delle operazioni richiede un minor tempo, si dovrà comunque corrispondere all'Agenzia fornitrice l'intero ammontare.

4.1.5 Orario a turno (6 ore ordinarie).

Prevede l'impiego del personale tutti i giorni della settimana compreso sabato prefestivi e festivi con il riconoscimento delle specifiche maggiorazioni previste dal Ccnl e con le seguenti articolazioni:

- 1° turno dalle 07.00 alle 13.00;
- 2° turno dalle 13.00 alle 19.00;
- 3° turno dalle 19.00 alle 01.00;
- 4° turno dalle 01.00 alle 07.00;

4.1.6 sono ammesse modifiche ai suddetti orari, a condizione che siano rispettate le pause pranzo, non stravolgano i turni precedenti e vengano comunicate ai numeri di telefono dedicati e successivamente formalmente a mezzo E-mail entro le ore 20:00 del giorno precedente per il 1° e 2° turno, ed entro le 12,00 del medesimo giorno per 3° e 4° turno.

4.1.7 Orario a turno o a giornata

Se la durata delle operazioni richiede un minor tempo, si dovrà comunque corrispondere all'Agenzia fornitrice l'intero ammontare

4.2 Lavoro straordinario.

È espressamente prevista la prestazione del lavoro per navi a finire, per un massimo di due ore oltre il termine del turno di sei ore. La richiesta dovrà essere comunicata al lavoratore almeno un'ora prima dell'orario previsto per il termine del turno.

Articolo 5. Avvio personale.

5.1 La società fornitrice avvierà il personale alle Imprese art. 16 e 18 in base alle richieste, rispettando i principi di trasparenza ed imparzialità.

5.2 In caso di richieste superiori alle possibilità di avviamento, l'Agenzia autorizzata dovrà rispettare l'ordine di presentazione delle richieste.

5.3 La società fornitrice trasmetterà ai richiedenti la lista di controllo con l'indicazione del giorno, ora, luogo, nome nave o banchina, nomi e mansione del personale avviato.

5.4 Il personale avviato al lavoro di norma sarà avvisato tramite documento affisso in bacheca.

Articolo 6. Obblighi dell'impresa utilizzatrice.

6.1 Le imprese utilizzatrici dovranno:

6.1.1 Impiegare i lavoratori avviati esclusivamente per le mansioni richieste. Qualora volessero adibire il lavoratore a mansioni diverse (purché abilitato), l'impresa utilizzatrice dovrà comunicarlo, preventivamente

per iscritto all'impresa fornitrice, informare il lavoratore, apporre la variazione sulle liste di controllo e/o comunque essa risponde in via esclusiva delle differenze retributive.

6.1.2 Considerare, Ritenere ed Utilizzare il personale di pari al proprio, rispettare il CCNL unico dei Porti, le normative in materia di lavoro ed in particolare la disciplina sulla sicurezza sul lavoro, nonché organizzare e certificare i refresh su nuove procedure. Deve curare in via esclusiva la formazione specifica per quelle lavorazioni non rientranti in quelle normalmente svolte dal personale utilizzato. Altresì l'Impresa dovrà adibire spazi sufficienti per la vestizione, svestizione e servizi igienici.

6.1.3 L'impresa richiedente deve essere in possesso di idonea garanzia assicurativa per ogni possibile danno causato dal lavoratore, a titolo esemplificativo quali: utilizzo di mezzi, macchinari, attrezzature o a cose e persone. Il lavoratore temporaneo non risponde, infatti, dei danni arrecati all'impresa utilizzatrice ed ai dipendenti della stessa, salvo dolo o colpa grave. L'impresa utilizzatrice può far valere il diritto di rivalsa nei confronti dell'Agenzia fornitrice nei limiti previsti dalla legge.

6.1.4 Comunicare per iscritto all'Agenzia fornitrice ogni violazione disciplinarmente rilevante.

6.2 L'impresa utilizzatrice provvederà al pagamento delle prestazioni rese entro 30 giorni dalla data della fattura. In caso di ritardato pagamento verranno calcolati Interessi In misura pari al tasso EURIBOR a tre mesi lettera, migliorato di due punti.

6.3 in caso di ingiustificato pagamento delle fatture entro 90 giorni dall'emissione la società fornitrice potrà richiedere all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna l'attivazione del procedimento di sospensione dell'autorizzazione ex art. 16 e 18 legge 84/94.

Articolo 7. Obblighi impresa fornitrice.

L'impresa fornitrice si impegna:

1. a svolgere in via esclusiva l'attività di fornitura del lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali e nessun'altra attività potrà essere esercitata;
2. a garantire per le giornate di effettivo lavoro, l'applicazione del trattamento normativo e retributivo inderogabile determinato a livello nazionale dal CCNL unico dei Porti; le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso l'Agenzia si intenderanno regolate secondo le previsioni di cui all'art. 17 comma 15 della Legge 84/1994 e ss.mm.ii.;
3. garantire che le giornate di mancato avviamento siano equamente distribuite tra il personale anche con riferimento al CCNL dei porti;
4. assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese autorizzate ex artt. 16 e 18 legge 84/94 e tal fine si impegna a non concedere ai propri dipendenti ferie e/o permessi, che sommati al personale a qualunque titolo assente, possa comportare una compromissione dell'operatività;
5. garantire nei confronti di dette imprese parità di trattamento economico e normativo. Il trattamento economico è quello previsto nella tariffa allegata sub A al presente regolamento;
6. ottemperare alle richieste di informazioni formulate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, finalizzate a rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, nonché fornire i dati delle notizie riguardanti l'organizzazione tecnico amministrativa dell'Agenzia medesima, la consistenza e le qualifiche del personale avviato;
7. presentare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con cadenza trimestrale un prospetto riepilogativo importante che contenga i seguenti dati:
 - a. numero dei lavoratori in forza distinti per qualifica professionale;

- b. giornate di effettivo avviamento al lavoro per ogni singolo lavoratore;
- c. assenze ad ogni titolo effettuate (giornate di malattia, infortunio, ferie, permessi, assenze ingiustificate etc.) per ogni singolo lavoratore;
- d. riepilogo prestazioni erogate alle imprese e relativo fatturato, con anche l'indicazione:
 - della fruizione di lavoro temporaneo in qualità di soggetto a sua volta utilizzatore di prestazioni di lavoro temporaneo;
 - di ogni ulteriore dato che verrà chiesto dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

L'Agenzia, inoltre, qualora avesse utilizzato tutto il proprio personale disponibile, si impegna a rispondere alle richieste delle imprese richiedenti, attingendo altro personale adeguatamente formato dai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Articolo 8. Formazione e sicurezza.

La Impresa fornitrice, nell'ottica della costante turnazione ed aggiornamento delle proprie maestranze, anche in riferimento alla sicurezza sul lavoro, si impegna;

- ad organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per i lavoratori temporanei;
- ad organizzare corsi di aggiornamento sulla Sicurezza.

L'impresa fornitrice, in particolare, si impegna alla formazione ed informazione sui rischi generici, mentre quella su lavorazioni e sui rischi specifici dell'operazione da effettuare, nonché per le mansioni che richiedono una sorveglianza medica speciale, è di competenza dell'impresa utilizzatrice.

ALLEGATO A

TARIFFA PERSONALE OPERATIVO 2024

Operatore generico Ccnl 6° livello: Addetto al rizzaggio e derizzaggio, fattorino, addetto pulizie banchina centralinista, magazziniere, portinaio, ecc.	€/h 28,57 (ventotto,57)
Operatore polivalente Ccnl 5° livello: Addetto segnalatore, trattorista Itv, addetto allo stivaggio, ecc.	€/h 29,94 (ventinove,94)
Operatore polivalente, Ccnl 4° livello: Capo squadra, verricellista, palista, carrellista, commesso, Checker, Deckman, manovratore RTG, trattorista, ecc.	€/h 30,52 (trenta,52)
Operatore Ccnl 3° livello: Gruista, Capo commesso Capo piazzale, ecc.	€/h 31,47 (trentuno,47)

- Tali tariffe sono da corrispondere per intero per turno o giornata anche in caso di utilizzo per minor tempo
- Alle sopra elencate tariffe saranno sommate le maggiorazioni di turno feriali e festivi sulla paga oraria così come previsto dal contratto nazionale di lavoro.
- Maggiorazioni per lavorazioni particolari:
 1. lavoro disagiato:
 - a. sotto la pioggia 30%
 - b. polverosità 30%
 2. lavoro pericoloso:
 - a. esplosivi 50%
 - b. materiali tossici (compresa la pece) 30%
- Le presenti tariffe sono soggette a variazioni in occasioni degli aumenti contrattuali.
- Nel caso di richieste per lavorazioni fuori sede, l'impresa utilizzatrice dovrà riconoscere una indennità di trasferta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute, l'eventuale riconoscimento delle spese di vitto e alloggio, tra cui l'indennità chilometrica così come previsto dal Ccnl e dalla vigente normativa.
- Essendo una realtà non stabilizzata, viste le richieste e traffici non definiti, le suddette tariffe potranno essere oggetto di variazione previa comunicazione all'ADSP.